

§ 3.2.85 - L.R. 18 marzo 2003, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001 n. 42 (istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente).

(Bollettino Ufficiale n. 6, del 26/03/2003)

Ar t. 1. (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001 n. 42).

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2001 n. 42 (istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente) è sostituito dal seguente:

"5. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Consiglio direttivo, che è composto da sette membri compresi il Presidente ed il Vice Presidente."

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 42/2001 è sostituito dal seguente:

"2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili:

a) agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e ai soggetti che trasformano o commercializzano i prodotti agricoli nel limite di 100.000,00 euro per beneficiario e per triennio;

b) ai restanti beneficiari, di cui all'articolo 7, nel limite del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001."

3. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 42/2001 è sostituito dal seguente:

"2. Le spese di funzionamento vengono regolate con atto del Consiglio direttivo. La Regione partecipa alle spese di funzionamento con un contributo massimo di euro 100.000,00 per triennio, secondo i limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001."